



**BOLLETTINO INFORMATIVO  
DI CULTURA E LEGISLAZIONE VITIVINICOLA  
N. 38<sup>1</sup>  
estate 2020**

**VITE E VINO IN EPOCA DI CORONA VIRUS COVID 19**

Gentili Lettori,

come avrete constatato sin dalla lettura del titolo, , questo bollettino in edizione del tutto particolare per le gravi conseguenze della pandemia da covid 19 che ha investito e paralizzato nella primavera/estate di questo anno bisestile 2020 l'Italia e l'Europa, ancora oggi drammaticamente attiva in molte parti del Mondo.

Si tratta di un allarme globale per la salute pubblica, ma altrettanto (o quasi) grave è la crisi economica che sta investendo l'economia, ed anche il nostro mondo vitivinicolo, con effetti devastanti.

La diffusione pandemica, come dichiarato dall'OMS, del virus COVID 19 ha pesantemente condizionato rallentato ogni attività e contatto, anche di tipo scientifico e culturale, generando una situazione di prudenziale e doveroso isolamento nelle persone fisiche e in ogni forma di aggregazione non di primaria finalità di sopravvivenza, che permane seppure in forme attenuate anche in attualità, e che va rispettata con

---

<sup>1</sup> Questo numero del Bollettino è stato curato dall'Avv. Danilo RIPONTI, con la collaborazione dei diversi autori dei contributi pubblicati: in particolare in questo numero, importanti e pregevoli sono stati i contributi di Stefano SEQUINO, di Riccardo BONUZZI, di Francesco e Nicola BRUZZESE.

Nella preparazione del presente elaborato ci si è avvalsi dei contributi tratti dalle fonti normative e regolamentari, dal variegato materiale reso disponibile dalle associazioni di categoria, dagli studi scientifico - accademici, ed infine dai suggerimenti e dalle svariate questioni che ci vengono sottoposte dagli addetti del settore.

senso civico coniugato con la volontà doverosa di rimettere in movimento la vita non solo economica , del nostro Paese.

Come amiamo ricordare sempre, la nostra Accademia è infatti Ente morale della Repubblica italiana , e ne esprime , per quanto di competenza , le più alte idealità<sup>2</sup> , rispettando con assoluto legalità ogni normativa dello Stato, come pure la tutela di tutti gli interessi costituzionale : la nostra Cultura e Civiltà, come la nostra Salute e la nostra Economia, devo avere tutela e rispetto.

Purtroppo per i motivi di urgenza sanitaria e di allarme determinato dall'epidemia Covid 19 , hanno travolto le varie iniziative previste dall'attività Accademica nel primo semestre 2020.

Forse il 25 luglio prossimo, ovvero in data successiva, si terrà la prolusione dell'Anno Accademico 2020 , affidata al prof. Vittorio Sgarbi, sul tema:

## Vite e Vino nell'Arte.

Ve ne riferiremo nel prossimo Bollettino.

Altrettanto il rinvio al 2021 (19 – 21 aprile) del grande Evento globale di Vinitaly ha trascinato con sé lo slittamento del tradizionale Convegno che l'Accademia Italiana della Vite e del Vino, con prestigiose collaborazioni di Forze dell'Ordine e Associazioni di Categoria, che avrebbe dovuto tenersi il 22 aprile nella cornice di Vinitaly 2020 sul tema:

## Nuove Strategie di Controllo nazionali ed internazionali per la tutela e la valorizzazione dei Vini Italiani.

Il vino ha bisogno di Verità e da tempo il Presidente prof. Calò medita di organizzare un convegno storico-filosofico, sul tema “Vino e Verità”, Οινος και Αλήθεια, che cercherà di coniugare filosofia e tutela giuridica dei nostri prodotti.

...

---

<sup>2</sup> D.P.R. 25 luglio 1952 a firma del PRESIDENTE della REPUBBLICA Luigi EINAUDI.

Dobbiamo invece segnalare con grande soddisfazione che il ns.Bollettino avrà nuovi prestigiosi collaboratori stabili .

Il primo, il dr. Stefano Sequino, coAutore di un brillante studio di legislazione vitivinicola (La nuova normativa vitivinicola, Edagricole 2019) diverrà uno stabile corrispondente curando in particolare la rubrica LEGGI E REGOLAMENTI COMMENTATI.

Il Dr. Sequino si presenta ai lettori dell'Accademia italiana della Vite e del Vino con una vasta e approfondita riflessione sul tema centrale del Bollettino n.38:

## La vite e il vino al tempo del Coronavirus

L'emergenza Covid-19 si è drammaticamente abbattuta, trasversalmente e senza confini, sugli equilibri sociali ed economici, definendo in poche settimane nuove prospettive, molte delle quali ancora incerte.

Indubbiamente anche il settore vitivinicolo, tra i comparti della nostra economia più vivaci e in progressiva crescita – spesso con dinamiche anticicliche rispetto ad altri segmenti del sistema produttivo – ha pesantemente risentito degli effetti, ancora non completamente percepibili, dell'emergenza e dell'inevitabile confinamento. Il netto distacco tra gli importanti risultati che caratterizzarono, soltanto poche settimane prima, la chiusura dell'anno solare 2019<sup>3</sup> e l'apertura della crisi sanitaria, formalmente istituita con il DPCM 9 marzo 2020, aprì subito dopo la crisi economica per le imprese vitivinicole definendo nuovi ed inediti orizzonti. Le misure adottate, non soltanto in Italia, per fronteggiare la pandemia Covid-19, quali le ampie restrizioni agli spostamenti di merci e di persone ed il distanziamento sociale, hanno infatti causato gravi turbative nelle catene di approvvigionamento e di distribuzione dei vini, sia a livello del commercio all'ingrosso e al dettaglio che nel settore della ristorazione, a seguito della chiusura di ristoranti, mense, bar e alberghi.

---

<sup>3</sup> Nella nota di congiuntura del settore vitivinicolo mondiale pubblicata da OIV (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino) nel mese di aprile 2020 (<http://www.oiv.int/public/medias/7303/it-nota-di-congiuntura-del-settore-vitivinicolo-mondiale-nel.pdf>), l'Italia è segnalata come maggior esportatore di vino, con 21,6 milioni di ettolitri e una quota del mercato mondiale pari al 20,5%. Una tendenza caratterizzata da un forte incremento – documentato dai dati doganali di Global Trade Atlas – pari a +2,0 milioni di ettolitri che ha riguardato anche il valore delle esportazioni: dopo la Francia – paese che si è confermato maggior esportatore al mondo in termini di valore con 9,8 miliardi di euro nel 2019 – l'Italia ha registrato 6,4 miliardi di euro di vendite con un incremento di valore pari a +211 milioni di euro (+3,4%).

Sul fronte dei consumi, la nota congiunturale ha rappresentato un trend crescente anche in termini di consumi, fortemente concentrati a livello europeo per un valore pari al 53% rispetto al dato complessivo. Una crescita confermata anche a livello interno, considerando che il consumo interno è pari a 22,6 milioni di ettolitri, +0,9% su base annua.

In effetti il primo ed immediato risultato delle misure di contrasto all'emergenza sanitaria è stato indubbiamente generato, già nei primi giorni di confinamento, dalla chiusura del canale Ho.Re.Ca. che, oltre a tagliare immediatamente il 30% dei volumi e il 50% del valore<sup>4</sup> ha decisamente complicato – anche secondo le rilevazioni di Ismea, l'Istituto di Servizi per il Mercato agricolo e alimentare, che ha costantemente monitorato gli effetti della bilancia domanda/offerta durante il periodo di lockdown – gli equilibri commerciali e contrattuali, in particolar modo per i vini di più alta gamma che tendenzialmente caratterizzano l'offerta della ristorazione e delle enoteche.

Per quanto riguarda i consumi, il fermo forzato del canale on-trade e delle attività enoturistiche, che assecondavano la vendita dei vini direttamente in cantina, ha causato una riduzione consistente delle attività commerciali: un grave danno economico, considerando che, secondo i rappresentanti della filiera vitivinicola<sup>5</sup>, questi due canali rappresentano il 57% dei volumi consumati nel mercato italiano, in termini assoluti circa 12 milioni di ettoltri.

Parallelamente, la Grande Distribuzione Organizzata garantì uno sbocco di mercato, registrando anzi un consolidamento della domanda interna durante le settimane di confinamento, che tuttavia non ha potuto compensare le perdite accumulate, sia in termini di volume ma soprattutto di valore. Una fase critica che ha riguardato anche le imprese operanti nell'indotto, quali le vetrerie e le imprese di produzione e di distribuzione dei materiali di confezionamento.

E nonostante la recente e progressiva riapertura, seppure condizionata, delle attività commerciali, comprese le attività del canale Ho.Re.Ca., la domanda di mercato dei vini – anche considerando le restrizioni e la necessità di un distanziamento sociale – è ancora stagnante e certamente lontana dalle

---

<sup>4</sup> Il *Considerando* (5) del Reg. (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate ha preliminarmente stimato che *“la chiusura di alberghi, bar e ristoranti incida direttamente sul 30% dei volumi, pari al 50% del valore, del vino consumato nell'Unione. Si osserva inoltre che il consumo di vino a casa non compensa la diminuzione del consumo fuori casa. Non sono inoltre autorizzate le consuete celebrazioni e riunioni in cui si consuma vino, ad esempio compleanni o festività nazionali. Vi è anche il rischio che nel periodo estivo non possano avere luogo le attività turistiche ed enoturistiche. Crescono quindi sul mercato le eccedenze di vino. Inoltre, la carenza di manodopera, dovuta anche alla pandemia, e le difficoltà logistiche causate dalla pandemia mettono sotto pressione i viticoltori e l'intero settore vitivinicolo. I viticoltori devono far fronte a problemi crescenti in relazione alla prossima vendemmia: prezzi bassi, consumo ridotto, difficoltà di trasporto e di vendita”*

<sup>5</sup> Il dato è stato estratto dalla nota del 9 aprile 2020 avente per oggetto *“proposte della filiera vitivinicola per il contrasto degli effetti economici dell'epidemia Coronavirus”* trasmessa dai rappresentanti della filiera vitivinicola e delle organizzazioni interprofessionali (Alleanza delle Cooperative Italiane, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Copagri, Unione Italiana Vini, Federvini, Federdoc e Assoenologi) al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova.

performance che hanno caratterizzato il mercato pre-Covid. Infatti, stando all'ultima analisi Ismea<sup>6</sup>, la presenza di molti esercizi commerciali provvisti di cantine già fornite alla data della riapertura nonché una maggiore e generalizzata prudenza rispetto al recupero delle vendite hanno contribuito a rallentare i nuovi ordini di vino.

La ripresa degli scambi pertanto, come era prevedibile, è stata frenata da diversi fattori che non consentono, né consentiranno nel breve-medio periodo, un completo allineamento tra la formale riapertura dei canali di mercato e la concreta ripartenza delle imprese e del commercio. Anche per questo motivo, i recenti provvedimenti del legislatore europeo e nazionale saranno utili, almeno potenzialmente e sul piano metodologico, per poter recuperare, almeno parzialmente e laddove possibile, il terreno perduto, facilitando una più veloce ripresa del settore.

In particolare, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. di Rilancio, concernente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 contiene, come più avanti meglio argomentato, diverse misure potenzialmente utili per alleggerire il mercato evitando, a poche settimane dalla prossima vendemmia, una pericolosa caduta dei prezzi all'origine.

### Le dinamiche dei prezzi nel periodo Covid-19

Il mercato, stando alle rilevazioni Ismea, ha finora retto la pressione e gli effetti dell'emergenza sanitaria e del confinamento seppure qualche segnale di flessione, in particolare per i vini bianchi comuni e comunque localizzato, sia stato registrato già nella prima rilevazione del mese di giugno.

Mediamente, considerando l'intero periodo di emergenza sanitaria, la curva dei prezzi all'origine si è mostrata tuttavia tendenzialmente stabile, anche considerando che i vini, in particolare i rossi che necessitano, o che comunque per loro natura sostengono, di un periodo di invecchiamento e/o di affinamento, sono più facilmente stoccabili negli stabilimenti enologici, condizione che per il momento ha scongiurato un surplus di offerta ed il pericolo di una depressione dei prezzi. In tal senso, le tipologie di vino certamente più a rischio sono certamente i vini comuni non territoriali, più esposti agli squilibri della bilancia commerciale rispetto ai vini Dop e Igp e, tra questi ultimi, i bianchi e rosati, così come i rossi giovani non destinati a periodi di affinamento in cantina, risultano

---

<sup>6</sup> 3° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid-19 pubblicato da Ismea il 17 giugno 2020 (<http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10600>).

essere, nell'ambito del segmento territoriale, particolarmente scoperti rispetto alla crisi di mercato.

In ogni caso, la ripresa delle contrattazioni e l'imminente inizio della campagna vendemmiale – che sarà inaugurata il 1° agosto 2020<sup>7</sup> – causerà una maggiore vitalità dei mercati e un incremento delle giacenze nei magazzini, e quindi, oltre ad un maggior rischio in termini di logistica e di organizzazione a livello d'impresa, un incremento dell'offerta.

Per questo motivo, poco dopo l'inizio dell'emergenza epidemiologica, le rappresentanze dei produttori e le organizzazioni interprofessionali hanno presentato al Ministro Teresa Bellanova, oltre alle misure economiche e fiscali a sostegno della liquidità delle imprese e la concessione di proroghe nella presentazione delle domande OCM, alcune ipotesi di lavoro e di modifica normativa finalizzata a favorire la riduzione delle scorte di vino nonché delle rese di produzione della prossima vendemmia.

Le misure di sostegno utili per mitigare il mercato<sup>8</sup>

Nel mese di aprile le associazioni dei produttori ed i rappresentanti delle categorie hanno congiuntamente richiesto delle misure straordinarie a sostegno della filiera vitivinicola: in particolare Alleanza delle Cooperative Italiane, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Copagri, Unione Italiana Vini, Federvini, Federdoc e Assoenologi hanno proposto al Ministro Teresa Bellanova alcune linee di azione per sostenere le imprese vitivinicole e contrastare il rischio di un'emergenza di mercato.

Oltre alle misure economiche e fiscali a sostegno della liquidità delle imprese, sono di seguito argomentati i principali interventi tecnici proposti dalla filiera nonché lo stato di recepimento e di attuazione.

---

<sup>7</sup> L'articolo 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, cd. Testo unico del vino, ha confermato il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli, cioè dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno. Tuttavia, è sempre più frequente la necessità – in particolar modo negli ultimi anni caratterizzati da andamenti climatici particolarmente caldi e siccitosi durante la stagione vegeto-produttiva della vite che causano la precoce maturazione delle uve, in particolare a bacca bianca – di anticipare l'inizio del periodo vendemmiale e delle fermentazioni in un periodo ante-1° agosto.

Al riguardo il Testo unico del vino (articolo 39, comma 4) ammette questa possibilità, consentendo in particolare «...*altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva* omissis...» e il ruolo delle Regioni e delle Province autonome che in diversi casi negli ultimi anni, sentiti i produttori e le rappresentanze di categoria, hanno comunicato la necessità di poter anticipare la raccolta delle uve prima del 1° agosto.

<sup>8</sup> Occorre considerare uno stato di aggiornamento delle misure alla data del 27 giugno 2020. Le norme e le disposizioni che certamente saranno emanate nelle prossime settimane allo scopo di completare l'attuale quadro normativo verranno richiamate nel prossimo bollettino.

La «vendemmia verde»

Si tratta di una misura prevista dall'Organizzazione Comune di Mercato (OCM), cioè il Reg. (UE) 1308/2013, che prevede l'eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, già finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Sostegno (PNS) la cui dotazione finanziaria, pari a circa 337 milioni di euro, è stata tra l'altro ripartita per la campagna 2020/2021 con il DM 5 marzo 2020, n. 1355, provvedimento che, in continuità con i precedenti esercizi finanziari, ha riservato alla misura della «vendemmia verde» un budget pari a 5 milioni di euro. La proposta della filiera vitivinicola, oltre al rafforzamento della disponibilità finanziaria, ha riguardato anche il riconoscimento di un'ulteriore misura transitoria per la campagna in corso, utile per poter disciplinare, sempre su base volontaria, la riduzione parziale delle rese produttive a fronte di un indennizzo al viticoltore.

In tal senso, il Reg. delegato (UE) 2020/59210 – pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea del 4 maggio 2020 – ha soddisfatto tale istanza consentendo, limitatamente all'annualità 2020, un intervento parziale di distruzione dei grappoli, cioè anche su una parte dei vigneti aziendali, ma a condizione tuttavia che tale intervento sia applicato su intere particelle vitate. Sotto il profilo tecnico, si tratta più propriamente di un intervento di riduzione

---

<sup>9</sup> L'articolo 47 del Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio prevede che per «vendemmia verde» deve intendersi “la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie”, precisando al riguardo che “lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde”. L'articolo 47 stabilisce inoltre che

“2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.

3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro. L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

omissis...”

<sup>10</sup> L'articolo 7 del Reg. delegato (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate, ha stabilito che

“1. In deroga all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1308/2013, nel corso del 2020 per «vendemmia verde» si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull'intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle

2. In deroga all'articolo 47, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 1308/2013, il sostegno concesso a favore della vendemmia verde non supera il 60% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione”

parziale delle rese di produzione che non di una «vendemmia verde», per il quale il legislatore europeo, mediante il Reg. di esecuzione (UE) 2020/60011, ha differito il termine di presentazione per le domande di sostegno, potenzialmente fino al 30 giugno, dando facoltà agli Stati membri di stabilire, sempre entro tale data, un termine per lo svolgimento delle operazioni di “distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli”; in ogni caso, precisa la norma europea, tale attività di riduzione delle rese dovrà avvenire – tenendo conto della scala fenologica di Baggiolini – in un periodo antecedente al normale periodo di raccolta delle uve in qualsiasi zona.

Un ulteriore aspetto che si ritiene di dover sottolineare è riferito ad un caso di inammissibilità della domanda di aiuto nel caso in cui i viticoltori si avvantaggino della proroga, prevista all’articolo 2, paragrafo 4 del Reg. di esecuzione (UE) 2020/60112, utile per spostare in avanti la validità dei reimpianti anticipati: infatti, previa specifica richiesta presentata dai viticoltori interessati, è possibile spostare di 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento la validità delle autorizzazioni per i reimpianti anticipati che avrebbero implicato l’estirpazione dei vigneti entro il 2020 ma che, a causa delle restrizioni sopportate nel periodo Covid-19, si trovano nella condizione di dover rinviare tali interventi. Al riguardo, precisa il citato Reg. di esecuzione (UE) 2020/601, i viticoltori che beneficiano di tale proroga non possono beneficiare del sostegno a favore della «vendemmia verde», né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare, onde evitare – precisa il regolamento nel Considerando (8) – il rischio di un doppio finanziamento percepito sulle medesime unità vitate.

---

<sup>11</sup> L’articolo 2 del Reg. di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione del 30 aprile 2020, relativo alle deroghe al Reg. di esecuzione (UE) 2016/1150, stabilisce che “*gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) 1308/2013, ogniqualvolta necessario nel corso dell’esercizio 2020 ma non oltre il 15 ottobre 2020, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) 1308/2013*” e che “*nel corso dell’esercizio 2020 gli Stati membri possono:*

*(a) fissare il termine per la presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde di cui alla lettera b) di tale articolo, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno;*

*(b) scegliere di non stabilire una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde di cui alla lettera c) di detto articolo;*

*(c) fissare entro il 30 giugno un termine, successivo alla data di presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde di cui alla lettera a) del presente articolo per lo svolgimento delle operazioni di vendemmia verde in conformità alle disposizioni dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1308/2013. Tale termine deve essere fissato prima del periodo normale di raccolta (Baggiolini stage N, BBCH stage 89) in qualsiasi zona”.*

<sup>12</sup> Trattasi del Reg. di esecuzione (UE) 2020/601 della Commissione del 30 aprile 2020 recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato.



La misura, oggetto di modifica a livello europeo, è stata ripresa dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. dl Rilancio, che ha quindi sostanzialmente recepito<sup>13</sup> la nuova formulazione – superando quindi il principio dell’eliminazione dei grappoli nella loro totalità – e stanziando, limitatamente alla corrente campagna, 100 milioni di euro per la volontaria riduzione delle rese di uva destinata a dare vini Dop e Igp. In particolare, la riduzione della produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, come attestate nelle dichiarazioni di vendemmia e di produzione.

Pertanto, alla luce delle disposizioni emanate a seguito dell’emergenza Covid-19 e del rafforzamento della misura con fondi nazionali, sussistono due binari di finanziamento per le imprese vitivinicole e, in particolare

il primo scaturente dal Piano Nazionale di Sostegno (PNS) la cui dotazione finanziaria, pari a circa 337 milioni di euro, è stata come detto ripartita per la campagna 2020/2021 con il DM 5 marzo 2020, n. 1355 che ha riservato alla misura della «vendemmia verde» un budget pari a 5 milioni di euro. Trattasi tuttavia di uno stanziamento che, considerando il recente decreto ministeriale 23 giugno 2020, n. 6705 (v. successivo punto ii.), è stato, così come le altre misure, rideterminato a 2.674.941,04 € proprio per consentire il finanziamento della distillazione di vino in caso di crisi;

---

<sup>13</sup> L’articolo 223 (Contenimento produzione e miglioramento della qualità) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha stabilito che “*al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole. Al comma 2 dell'articolo è inoltre precisato che “agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265”*”, articolo quest’ultimo che richiama le risorse finanziarie nazionali utili per la copertura degli interventi e delle misure previste nel dl Rilancio.

In tal senso, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha emanato<sup>14</sup> le istruzioni operative hanno consentito ai potenziali beneficiari – cioè alle persone fisiche o giuridiche che conducono unità vitate e che possiedono specifici requisiti<sup>15</sup> – di poter presentare le domande di aiuto entro il 25 giugno, data stabilita a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 577916, e di concludere le operazioni di «vendemmia verde» entro il 25 luglio 2020.

il secondo binario, rappresentato dalla misura di riduzione delle rese delle uve destinate a dare vino Dop o Igp e proveniente dall’attuazione del dl Rilancio, che sarà finanziata con fondi nazionali.

---

<sup>14</sup> Trattasi della nota riportante le istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario vendemmia verde per la campagna 2019/2020

(<https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=55788164&idpage=6594156&indietro=Home>)

<sup>15</sup> I beneficiari, oltre a dover condurre una o più unità vitate (ai sensi della normativa europea si deve far riferimento ad “*una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell’articolo 299 del trattato e che coltiva una superficie vitata*”) ed a soddisfare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di Produzione, devono possedere i seguenti requisiti

a) sono coltivate con varietà di uve da vino, classificate dalle regioni in conformità all’accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;

b) sono in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all’articolo 18 del Reg. (UE) 2016/1149 (ndr. *ai fini dell’articolo 47 del Reg. (UE) 1308/2013, gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che le superfici interessate siano mantenute in buone condizioni vegetative, che l’applicazione della misura di cui a tale articolo non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative e che sia possibile effettuare controlli sulla corretta esecuzione delle operazioni e delle azioni omissis...*);

c) sono impiantate da almeno quattro campagne, risultino cioè impiantate entro il 31 luglio 2016;

d) hanno formato oggetto di dichiarazione di raccolta di vendemmia e produzione nella precedente campagna 2018/2019 e in quella corrente 2019/2020;

e) non ricadano nelle zone vinicole eventualmente escluse dalla misura da parte delle Regioni/Province autonome;

f) rientrino nella superficie minima e/o massima ammissibili alla misura, stabilita dalle Regioni/Province autonome nelle DRA, nell’ambito della quale insiste l’unità vitata in questione;

g) non hanno beneficiato di un aiuto alla «vendemmia verde» nella precedente campagna 2018/2019;

h) in deroga all’articolo 47, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1308/2013, nel corso del 2020 per «vendemmia verde» si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull’intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere parcelle vitate;

i) in deroga a quanto disposto al precedente punto e), la medesima superficie vitata ammessa all’aiuto previsto per la misura nella campagna 2019/2020, può accedere alla misura anche nella campagna 2020/2021.

<sup>16</sup> Il DM 22 maggio 2020, n. 5779, relativamente alla misura della vendemmia verde, ha modificato l’articolo 5, comma 2, e l’articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2009, n. 9258, stabilendo rispettivamente che “*limitatamente alla campagna 2019/2020, per beneficiare dell’aiuto, il produttore presenta la domanda all’Organismo pagatore competente, entro il 25 giugno 2020 secondo modalità applicative predisposte da AGEA Coordinamento in accordo con le Regioni*” ed i relativi controlli “*sono effettuati entro il 15 settembre 2020*” sulle operazioni di vendemmia da concludersi “*entro il 25 luglio 2020*”

In entrambi i casi, per l'annualità 2020, la modifica all'articolo 47 del Reg. (UE) 1308/2013 consente di poter intervenire con un approccio più flessibile, modulabile su base aziendale in considerazione della riduzione di resa che il viticoltore intenderà attuare.

#### La distillazione in caso di crisi

Contrariamente alla «vendemmia verde» – misura che, seppure rimodulata dal Reg. (UE) 2020/592 era già pianificata nei regimi di aiuto previsti dal Reg. (UE) 1308/2013 – la distillazione, così come l'ammasso di vino in caso di crisi, non erano inizialmente previste tra gli interventi finanziabili; tuttavia, il Reg. (UE) 2020/592 ha dato facoltà agli Stati membri di includere transitoriamente nel menù definito dall'OCM le predette misure, tenendo conto, come anche indicato nel Considerando (3) del regolamento, della particolare combinazione, senza precedenti, di circostanze e di fattori che hanno generato eccezionali difficoltà per il comparto produttivo.

Anche considerando l'ingente quantitativo di scorte immagazzinate negli stabilimenti enologici causato dal blocco commerciale, l'obiettivo della distillazione è sostanzialmente quello di alleggerire le giacenze mediante il ritiro dal mercato di una parte dei quantitativi di vino comune che, soprattutto a partire dal 1° agosto 2020, potrebbero potenzialmente aggravare la situazione dei prezzi. Per questo motivo, lo stesso Reg. (UE) 2020/592 ha riconosciuto, limitatamente all'esercizio 2020, la nuova misura stabilendo altresì i principi generali destinati a trovare approfondimento, quindi con un maggior livello di dettaglio tecnico, in un decreto ministeriale di attuazione che nello specifico – come meglio argomentato più avanti – ha raggiunto l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 giugno 2020 e poi stato pubblicato<sup>17</sup> sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf).

In particolare, l'articolo 3 del Reg. (UE) 2020/592 ha dato facoltà agli Stati membri di concedere un sostegno<sup>18</sup> proporzionato – benché limitato ai costi di

---

<sup>17</sup> Trattasi del decreto ministeriale 23 giugno 2020, n. 6705 recante le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019 /2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualità 2020

(<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15621>)

<sup>18</sup> I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 3 del Reg. (UE) 2020/592 identifica i potenziali beneficiari del sostegno, stabilendo che possono accedere alla misura “*le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del Reg. (UE) 1308/2013* (ndr. trattasi quindi di vino e dei prodotti a monte del vino, ivi compresi i mosti concentrati ed i mosti concentrati rettificati), *le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o i distillatori di prodotti vitivinicoli*”, precisando altresì che “*gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno*” e che, oltre a

fornitura del vino alle distillerie e della relativa distillazione – ai volumi di vino destinati alla distillazione, precisando altresì che l'alcole ottenuto deve essere utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici, così da evitare distorsioni della concorrenza.

Per quanto riguarda l'iter di presentazione della domanda, ovviamente il legislatore europeo ha lasciato ai singoli Stati membri anche la gestione amministrativa connessa all'ammissibilità delle istanze e le relative selezioni dei beneficiari.

In tal senso, il decreto ministeriale 23 giugno 2020, n. 6705 ha disciplinato, in attuazione del Reg. (UE) 2020/592, la distillazione di crisi per il vino comune ottenuto nella campagna 2019/2020 – e stoccato negli stabilimenti enologici alla data del 31 marzo 2020 – stabilendo anche una rimodulazione del PNS19 relativo all'annualità 2020 stante il trasferimento dalle altre misure previste dall'OCM, ivi compresa la «vendemmia verde», di una dotazione di 50 milioni di euro assegnata alla nuova misura della distillazione di crisi. Relativamente all'entità del sostegno, il decreto ministeriale ha stabilito un aiuto pari a 2,75 euro per % vol/hl alcole mentre per ciò che concerne le modalità procedurali ed i termini necessari per l'attuazione dell'iter amministrativo si rimanda ad una circolare che AGEA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 23 giugno 2020, n. 670520.

### L'ammasso in caso di crisi

Il progetto di cambiamento predisposto a livello europeo prevede anche la possibilità di ricorrere all'ammasso privato – misura di stabilizzazione disciplinata dal Reg. (UE) 1308/2013 e applicabile nei periodi di grave

---

dover essere fondati sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno, devono essere oggettivi e non discriminatori.

<sup>19</sup> Per l'annualità 2020 l'importo totale di 336.997,00 milioni di euro del PNS è stato ripartito come segue:

- Promozione sui mercati dei paesi esteri euro 83.910.992,37
- Ristrutturazione e riconversione dei vigneti euro 136.410.906,08
- Vendemmia Verde Euro 2.674.941,04
- Investimenti Euro 76.173.343,19
- Distillazione dei sottoprodotti euro 9.826.887,32
- Distillazione di crisi euro 28.000.000

Relativamente alla distillazione di crisi, stante la somma di 28 milioni di euro resa disponibile a seguito della rimodulazione finanziaria, occorre considerare anche l'importo, pari a 22 milioni di euro, reperito dalle economie di spesa accertate per tutte le misure del PNS nel corso dell'esercizio 2020, per un totale di 50 milioni di euro.

<sup>20</sup> Trattasi della nota riportante le istruzioni operative relative alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2019/2020 (<https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/7592205.PDF>)

squilibrio sui mercati – in particolar modo per le produzioni vitivinicole eccedenti rispetto alle capacità della domanda di mercato. Per tale motivo, al pari della distillazione, il Reg. (UE) 2020/592 ha introdotto l’ammasso quale ulteriore misura temporaneamente utile rispetto alla necessità di poter governare l’offerta di mercato, che pertanto poteva essere potenzialmente inclusa nel PNS considerando che – recita il Considerando (8) dello stesso regolamento – consentirebbe di ritirare temporaneamente dal mercato un dato quantitativo di vino e di poter gestire il ritorno progressivo ad una situazione di mercato economicamente più redditizia.

Tuttavia, allo stato attuale, il legislatore nazionale ha ritenuto di non attivare gli aiuti all’ammasso di vino, affidando sostanzialmente alla misura della distillazione lo smaltimento delle giacenze invendute e, tenendo conto dell’imminente vendemmia e del periodo delle fermentazioni, delle prevedibili eccedenze di mercato; anche considerando, come disciplinato dal legislatore europeo, il potenziale stato di concorrenza previsto dal Reg. (UE) 2020/592 tra le due misure di intervento: i beneficiari degli aiuti all’ammasso in caso di crisi infatti, non potrebbero usufruire del sostegno alla distillazione di vino, ciò per evitare che lo stesso quantitativo di vino ritirato dal mercato possa ricevere un doppio finanziamento.

#### La riduzione delle rese di uva ad ettaro

Tra le novità introdotte dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 occorre richiamare la fissazione del limite di resa massima di uva per ettaro, pari a 50 tonnellate, anche per le unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini Dop e Igp21 (articolo 8, comma 10). Rispetto a tale imposizione, inedita nel precedente assetto normativo essenzialmente delineato dalla legge 10 febbraio 2006, n. 8222, il decreto-legge 19 maggio

---

<sup>21</sup> Come è noto i disciplinari di produzione dei vini Dop e Igp quantificano sistematicamente la resa massima di uve. Si tratta di un requisito di processo regolamentato, sul piano delle generalità, dal Testo unico del vino (articolo 35, comma 1, lett. d) che peraltro consente, per i soli vini Dop, un esubero di produzione fino al 20% della resa massima di uva a ettaro o della resa massima di vino per ettaro, superata la quale tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della Dop (l’esubero ottenuto entro il limite del 20% invece non può essere destinato alla produzione della relativa Dop, mentre può essere destinato alla produzione di vini a Doc o Igt a partire da un vino a Docg, oppure di vini a Doc o Igt a partire da un vino a Doc, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 38 del Testo unico del vino).

Accanto alla predetta disciplina, brevemente sintetizzata rispetto ai vini territoriali e preesistente alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, lo stesso Testo unico del vino ha introdotto il limite di resa di produzione unitaria anche nell’ambito del sistema produttivo non territoriale.

<sup>22</sup> La legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino è stata esplicitamente abrogata dal

2020, n. 34 (articolo 22423) ha ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il tetto produttivo da 50 a 30 tonnellate di uva per ettaro, con la possibilità tuttavia di poter definire alcune aree vitate per le quali, tenendo conto dei dati risultanti dalle dichiarazioni di produzione dell'ultimo quinquennio, è ammessa una produzione massima fino a 40 tonnellate.

In termini generali, le iniziative del legislatore si propongono, quale obiettivo primario e irrinunciabile, di ridurre i quantitativi sul mercato così da poter scongiurare, almeno potenzialmente, l'effetto negativo che sarebbe causato da un'eccedenza produttiva, in grado di innescare una pericolosa flessione dei prezzi all'origine con conseguente ed inevitabile impatto sui redditi dei viticoltori e dei produttori.

Occorre precisare tuttavia, che il legislatore europeo ha anche promosso altre misure e deroghe – che non avranno impatto sulla tenuta del mercato bensì sulla capacità delle imprese vitivinicole di poter sostenere la crisi economica causata dal periodo di emergenza sanitaria – finalizzate ad incrementare il contributo concesso dall'Unione europea rispetto ai costi effettivi degli interventi finanziabili dal Reg. (UE) 1308/2013. In particolare, il Reg. delegato (UE) 2020/592 ha rimodulato, per ciascuna misura finanziabile prevista dall'OCM, le soglie percentuali limite di contributo erogabile, innalzate rispetto a quanto previsto dal Reg. (UE) 1308/2013. A titolo esemplificativo si cita il caso della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, il cui contributo rispetto ai costi effettivi delle operazioni finanziate è stato incrementato da 50% a 60%, e così via per gli altri interventi finanziabili<sup>24</sup>.

---

Testo unico del vino che ne ha ereditato, con spirito di integrazione e di razionalizzazione rispetto ad altre fonti normative confluite nella legge 12 dicembre 2016, n. 238, i principali contenuti.

<sup>23</sup> L'articolo 224 (Misure in favore della filiera agroalimentare) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato (comma 3) il Testo unico del vino, stabilendo che

*“a) a decorrere dal 1° gennaio 2021, e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate”*

(in aggiunta come ultimo periodo dell'articolo 8, comma 10)

*“b) in deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione”*

(in aggiunta dopo l'articolo 10 come articolo 1°-bis)

<sup>24</sup> In particolare, il Reg. delegato (UE) 2020/592 ha aumentato i limiti di contributo erogabile dall'Unione europea e, in particolare

- a. nel caso della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera la soglia del 60%, che diviene 80% nelle regioni meno sviluppate (articolo 6);

Inoltre, il Reg. di esecuzione (UE) 2020/601, modificando il Reg. (UE) 2020/592, ha introdotto deroghe rispetto alla validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l'estirpazione in caso di reimpianto anticipato tenendo conto, come indicato nel Considerando (9), delle restrizioni alla circolazione, ai conseguenti problemi logistici, nonché la carenza di forza lavoro per eseguire operazioni manuali nel vigneto. Per questo motivo, le autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti già scadute, o che comunque scadranno nel corso dell'anno 2020, sono state prorogate di 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e la medesima proroga annuale è inoltre concessa, a seguito di richiesta motivata, ai viticoltori che per reimpianto anticipato<sup>25</sup> avrebbero dovuto estirpare il vigneto entro il 2020. In entrambi i casi il termine di validità degli atti è prorogato quindi alla data del 4 maggio 2021.

Per quanto riguarda le iniziative del legislatore finalizzate a ridurre i quantitativi di vino sul mercato, si tratta di strumenti normativi che consentono di frazionare e differenziare gli interventi a carico delle produzioni vitivinicole ottenute dalle due campagne vendemmiali interessate dall'emergenza sanitaria: la misura della distillazione di crisi, infatti, avrà un impatto immediato, a carico delle giacenze dei vini comuni ottenuti dalla campagna 2019/2020, presenti negli stabilimenti enologici alla data del 31 marzo 2020 e che dovranno essere avviati alla distillazione – così sarebbe previsto nello schema di decreto – entro il prossimo 31 luglio. Viceversa, per quanto concerne la «vendemmia verde», opportunamente e temporaneamente riformulata a livello europeo rispetto alla precedente impostazione, ha lo scopo di ridurre la produttività di uva da vino destinata alla vinificazione nell'ambito della prossima campagna vendemmiale. In tal senso, il 1° agosto 2020, data che inaugura l'inizio della nuova vendemmia, rappresenta lo spartiacque temporale rispetto all'efficacia dei due provvedimenti normativi, entrambi tuttavia finalizzati a mitigare le conseguenze di un'offerta che, se non fosse riadattata e proporzionata rispetto alla capacità

- 
- b. nel caso della vendemmia verde il sostegno concesso non supera il 60 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione (articolo 7);
  - c. nel caso dell'assicurazione del raccolto il contributo finanziario non supera il 60% del costo dei premi assicurativi versati (articolo 8);
  - d. per i costi di investimento ammissibili si applicano le seguenti intensità massime di aiuto:
    - 60% nelle regioni meno sviluppate
    - 50% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate
    - 80% nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;
    - omissis... (articolo 9).

<sup>25</sup> In questa circostanza, già sopra argomentata, si configura l'impossibilità di poter aderire alla misura della «vendemmia verde», né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare, onde evitare il rischio di un doppio finanziamento percepito sulle medesime unità vitate.

della domanda di mercato, determinerebbe effetti a cascata sulla capacità di mantenimento del valore.

Così come, la modifica della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e relativa alla riduzione della resa massima di uva per ettaro per le unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini Dop e Igp, si ritiene avrà impatto a partire dalla campagna 2021/2022 stante anche la tempistica indicata per l'emanazione dei decreti attuativi del dl Rilancio.

A fronte di una strategia differenziata sotto il profilo temporale, potenzialmente in grado di accompagnare la ripresa nel periodo post-Covid, rimane il nodo, che tuttavia si ritiene fisiologico, rispetto all'astrattezza dei risultati: la facoltà degli operatori di poter aderire o meno ai programmi di sostegno, rende indeterminato l'esito, e pertanto l'efficacia, degli interventi tanto più che talvolta, come nel caso della distillazione di crisi, gli stessi addetti ai lavori ritengono tali strumenti non completamente adeguati sotto il profilo finanziario e/o rispetto alle tempistiche utili per poter consentire una agevole adesione alla misura.

## Gli immediati riflessi della crisi

Il primo effetto del lockdown e del blocco dei tradizionali canali di distribuzione è certamente la netta riduzione delle attività produttive, sostenute come detto soltanto dalla Grande Distribuzione Organizzata, sospensione che ha riguardato evidentemente anche le cd. attività connesse<sup>26</sup> esercitate dalle imprese agricole, riconosciute ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, ma più in generale dell'ospitalità e dell'accoglienza in cantina. Un forte rallentamento che ha innescato ulteriori e tragiche conseguenze in termini di liquidità nonché una maggiore instabilità di posizionamento sui mercati.

Uno stato di forzata inattività che ha certamente stimolato l'utilizzo di altri canali di vendita e un cambio delle abitudini commerciali, non soltanto della

---

<sup>26</sup> L'articolo 2135 del codice civile – modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo – stabilisce che l'imprenditore agricolo “*esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*”, precisando tra l'altro che le cd. attività *connesse* devono essere “*dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge*”

Certamente una tale impostazione ha sostanzialmente promosso un cambiamento nel ruolo e nelle attività dell'imprenditore agricolo, potenzialmente in grado di poter diversificare, mediante un approccio multifunzionale, le attività agricole e conseguentemente il reddito, frazionando nel contempo il rischio d'impresa. Tra queste attività rientrano anche le attività enoturistiche di cui al decreto ministeriale 12 marzo 2019, n. 2779.



domanda ma anche sul fronte dell'offerta. In particolare, sono tante le testimonianze, di cantine e distributori, che confermano un'importante crescita delle vendite online dei vini, che tuttavia – stante il decremento dei consumi on-trade causato dalla chiusura degli alberghi, della ristorazione e delle enoteche – non è comunque riuscita a compensare le perdite, soprattutto in termini di valore. Un orientamento che ha trovato conforto anche dalle analisi Ismea<sup>27</sup>, secondo cui il processo di crescita del canale e-commerce ha registrato un progressivo incremento fino a +97% nella seconda settimana di marzo e che, come indicato nell'ultimo Report<sup>28</sup>, pubblicato il 17 giugno 2020, si è ulteriormente rafforzato: gli incrementi di spesa online avrebbero infatti raggiunto un incremento pari a +160% su base annua, orientamento sostanzialmente limitato dalla effettiva capacità di soddisfare le richieste e la domanda di mercato. Effettivamente, la necessità di superare, almeno parzialmente, gli ostacoli del confinamento sociale e commerciale, ha accelerato, come confermato da Ismea, il processo di vendita a distanza così come di adeguamento dell'organizzazione, della logistica e della distribuzione, adeguando i sistemi di vendita alla gestione del canale online.

Al di là del recente sviluppo causato dalle necessità congiunturali e dal periodo caratterizzato dalla crisi da Covid-19, vale la pena rammentare che il canale e-commerce, stando a differenti ricerche di mercato e approfondimenti sul tema, possiede ancora un ampio margine di crescita. Un ulteriore effetto, che ha accompagnato l'incremento delle vendite online, è rappresentato da un generalizzato fenomeno di digitalizzazione che ha coinvolto le attività di promozione e di valorizzazione dei vini e dei territori viticoli così come la comunicazione e la modalità di racconto, generalmente affidata, nel periodo pre-Covid, alle visite nelle cantine ed alle degustazioni. Negli ultimi mesi sono effettivamente innumerevoli i casi di divulgazione, di condivisione di video e contenuti nonché di confronto sui social network, che in talune forme hanno previsto la partecipazione dei produttori e, più in generale, degli addetti ai lavori accanto a utenti e consumatori.

## I potenziali scenari e le riflessioni

Quale sarà l'impatto dell'emergenza Covid-19? Il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi

---

<sup>27</sup> Emergenza Covid-19 – Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nelle prime settimane di diffusione del virus pubblicato da Ismea il 30 marzo 2020

(<http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11018>)

<sup>28</sup> vedi nota a piè di pagina 4

dell'economia agraria) ha simulato<sup>29</sup> sul medio periodo gli effetti delle misure di contenimento applicate negli ultimi mesi mediante l'applicazione di due modelli econometrici, AGMEMOD<sup>30</sup> e CAPRI.

L'analisi fa riferimento agli effetti sull'intero comparto agroalimentare e non soltanto a carico del settore vitivinicolo, ma si ritiene tuttavia di interesse citare gli esiti di tali simulazioni considerando alcune costanti orizzontali – quale, ad esempio, il calo della domanda Ho.Re.Ca – nonché l'approccio analitico e scientifico dei modelli utilizzati.

In termini generali, l'applicazione dei modelli ha ipotizzato scenari differenziati rispetto al margine di riduzione del PIL che, seppure sottostimato rispetto al reale impatto delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, sarebbe compreso in un intervallo da -1,5% e -5%. Si tratta di un'analisi che, oltre a considerare la chiusura temporanea delle vendite on-trade, mette in luce la buona capacità di resilienza del comparto agroalimentare rispetto ad altri contesti produttivi.

Un quadro invece certamente più specifico e settoriale è quello delineato da Mediobanca<sup>31</sup>, che ha recentemente pubblicato la consueta indagine annuale sul settore vinicolo: l'analisi, curata dall'area studi Mediobanca, ha preso in considerazione il primo periodo di emergenza sanitaria e, anche rispetto ai dati consolidati relativi all'anno solare 2019, ha ipotizzato trend e scenari, certamente al ribasso, nonostante il breve periodo considerato, per l'economia del settore vitivinicolo. In particolare, la chiusura dei principali canali di distribuzione, e comunque il rallentamento degli scambi, causerà secondo Mediobanca un calo delle vendite complessivamente pari a circa 2 miliardi di euro, con una contrazione stimabile tra il -20% e il -25% rispetto al 2019. Un quadro peggiore, secondo Mediobanca, di quello che riguardò il settore vitivinicolo nel 2009 quando il 60,6% delle imprese sopportò un calo di fatturato, il 24,2% subì un calo delle vendite in misura superiore al 10% e il fatturato aggregato diminuì del 3,7%.

Ciò nonostante, sintetizzando gli esiti della ricerca intersettoriale CREA, si ritiene di dover evidenziare che il settore vitivinicolo non è citato tra quelli più colpiti, probabilmente anche in considerazione, come precedentemente accennato, di una maggiore capacità di stoccaggio dei vini – certamente con le

---

<sup>29</sup> La simulazione fa riferimento allo studio “*Valutazione dell'impatto sul settore agroalimentare delle misure di contenimento COVID-19*” pubblicato dal Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA, coordinato da Annalisa Zezza e realizzato da Roberto Solazzo e Federica Demaria

<sup>30</sup> Trattasi di un modello utilizzato dalla Commissione Europea che consente di avere risultati comparabili con quelli degli uffici di analisi della Commissione e con quelli di altri Stati membri.

<sup>31</sup> Indagine sul settore vinicolo a cura dell'Area Studi di Mediobanca (maggio 2020) (<http://www.mbres.it/it/publications/wine-industry-survey>)

dovute differenze tra vini bianchi, rosati e rossi nonché della loro attitudine all'invecchiamento/affinamento – rispetto ad altri prodotti agricoli e alimentari freschi, in taluni casi addirittura deperibili nel brevissimo periodo.

La medesima analisi mette in evidenza inoltre alcune indicazioni sulle politiche da attuare, che si ritiene di dover qui condividere, evidenziando quelle che si ritengono di maggiore impatto per il settore vitivinicolo. In particolare occorre evitare che una carenza di manodopera (non considerata nei modelli utilizzati per lo studio) si traduca in una crisi dell'offerta; sarà importante, secondo la ricerca, facilitare l'accesso delle imprese al mercato del lavoro;

riconoscere come essenziali tutte le parti della filiera, a monte e a valle della catena produttiva;

garantire l'integrità della filiera attraverso misure che rafforzino la tracciabilità, in modo da evitare ingiustificate crisi di fiducia sulla food safety e, al tempo stesso, rafforzare i controlli anche alle frontiere;

garantire liquidità alle imprese, evitando restrizioni del credito, introducendo misure come i sussidi salariali, la sospensione dei pagamenti delle imposte sulle società e l'applicazione del regolamento dei minimis, opportunamente rivisto, che possono alleviare le tensioni finanziarie e aiutare le aziende;

evitare ogni forma di speculazione<sup>32</sup> che potrebbe avere un impatto negativo sui consumatori attraverso ingiustificati aumenti dei prezzi.

## Gli spazi di riflessione

Osservando le dinamiche dei consumi e gli sforzi sostenuti dalle imprese e dai produttori per cercare di rimodulare l'offerta, occorre prendere atto anche del processo di adattamento che ha coinvolto, a tutti i livelli, gli addetti ai lavori del settore vitivinicolo, ivi compresi gli organismi di certificazione dei vini Dop e Igp.

Nell'ambito del rapporto di delega, previsto dal Reg. (UE) 625/2017<sup>33</sup> che disciplina i cd. "controlli ufficiali", il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della

---

<sup>32</sup> Si ritiene di segnalare che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha attivato, a partire dal 30 marzo 2020, un canale di segnalazione delle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare mediante il quale organizzazioni agricole, associazioni di produttori e altri soggetti possono comunicare all'ICQRF tali pratiche commerciali ritenute sleali ([practicesleali@politicheagricole.it](mailto:practicesleali@politicheagricole.it)). Le segnalazioni sono gestite direttamente dal Ministero, attraverso il Dipartimento dell'ICQRF. (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15285>)

<sup>33</sup> Trattasi del Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

In particolare, il Capo III del regolamento, disciplina le attività di delega di determinati compiti delle autorità competenti (articoli da 28 a 33).

tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ha fornito una serie di indicazioni agli Organismi di controllo affinché potessero predisporre un meccanismo semplificato di certificazione in modo da assicurare, anche senza presenza fisica degli ispettori degli organismi di controllo, la verifica della conformità dei vini Dop e Igp<sup>34</sup>. Un sistema che, nel quadrimestre febbraio-maggio 2020 di emergenza Covid-19, ha consentito la certificazione circa 5,8 milioni di ettolitri di vino Dop e Igp, di cui oltre 1 milione di ettolitri è rappresentato da vino Prosecco<sup>35</sup>. Relativamente alla dislocazione territoriale delle attività di certificazione, i dati forniti dall'ICQRF<sup>36</sup> hanno evidenziato che, durante i quattro mesi di pandemia, oltre il 70% del vino Dop e Igp è stato certificato nelle regioni del Nord: Veneto e Piemonte, in particolare, hanno certificato quasi la metà del vino italiano mentre nel Sud Italia, Isole comprese, è stato sottoposto a certificazione un volume di vino di qualità pari a circa il 12% del totale.

In ogni caso, al di là dei numeri relativi ai volumi certificati, occorre riflettere sull'applicazione di un nuovo metodo che, seppure applicato in condizioni di emergenza e di urgenza, può aprire nuovi scenari e margini di semplificazione. In questi mesi infatti gli organismi di controllo, a seguito delle indicazioni fornite dal Dipartimento ICQRF<sup>37</sup>, hanno dovuto rimodulare le modalità di audit e di rilascio delle certificazioni d'idoneità predisponendo una preliminare analisi del rischio e una procedura per la valutazione e la gestione delle attività delegate. Tra gli strumenti utili nella fase emergenziale per addivenire alla valutazione della conformità rispetto ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione, è stata compresa anche un'autodichiarazione della conformità da parte dei detentori delle partite di vino destinate a diventare Dop o Igp, fermo

---

<sup>34</sup> Tali indicazioni sono state fornite per garantire le attività di certificazione anche dei prodotti agroalimentari Dop e Igp nonché dei prodotti biologici.

<sup>35</sup> I primi dieci vini per quantità certificate nel quadrimestre febbraio-maggio 2020 sono rappresentati da

- 1) Prosecco – 1.205.069 ettolitri
- 2) Pinot Grigio delle Venezie – 936.007 ettolitri
- 3) Montepulciano d'Abruzzo – 380.713 ettolitri
- 4) Sicilia – 234.715 ettolitri
- 5) Chianti – 263.609 ettolitri
- 6) Asti e Moscato d'Asti – 166.787 ettolitri
- 7) Piemonte – 145.531 ettolitri
- 8) Trentino – 127.859 ettolitri
- 9) Soave – 110.904 ettolitri
- 10) Alto Adige – 96.864 ettolitri

<sup>36</sup> Tali indicazioni sono state estratte dal Report attività ICQRF febbraio-maggio 2020 – Quattro mesi di controlli nella filiera agroalimentare, pubblicato sul sito Mipaaf (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15523>)

<sup>37</sup> Si fa riferimento alla nota prot. 3662 del 6 marzo 2020 con la quale è stata preliminarmente disciplinata l'attività degli organismi di controllo durante il periodo di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

restando tuttavia l'obbligo di una verifica aggiuntiva che gli organismi di controllo dovranno predisporre a conclusione del periodo emergenziale<sup>38</sup>.

Occorre tuttavia precisare che l'attuale sistema normativo in materia di controllo dei vini Dop e Igp di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 già prevede, rispetto alla precedente impostazione regolamentare, una procedura semplificata per taluni vini Doc: infatti, mentre per tutti i vini Docg e per i vini Doc con una produzione annuale certificata superiore a 10 mila ettolitri di vino è stata confermata la sistematicità dell'accertamento chimico-fisico ed organolettico, il legislatore ha ammesso, per i vini Doc con una produzione annuale certificata inferiore a 10 mila ettolitri, la possibilità di un controllo a campione (articolo 65, comma 5, lettera b) della legge 12 dicembre 2016, n.238). Nella fattispecie, sono evidentemente i produttori a dover formulare, per ciascuna Doc, la scelta dell'uno o dell'altro sistema, tramite il Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 2018 (articolo 4) o, laddove non sia stato costituito un Consorzio, mediante la Regione. Tuttavia, nonostante tale possibilità, ad oggi anche le filiere vitivinicole Doc che potenzialmente avrebbero potuto optare per un controllo a campione anziché sistematico, hanno scelto quest'ultima modalità di certificazione, che evidentemente prevede l'intervento diretto e continuo dell'organismo di controllo su ogni singola partita di vino destinata a rivendicare il nome della Doc.

Appare evidente quindi come il periodo di emergenza abbia forzatamente cambiato l'impostazione del sistema di certificazione dei vini territoriali, incoraggiando delle riflessioni rispetto ad un possibile nuovo scenario in grado di rafforzare e valorizzare, accanto al sistema di controllo delegato, la gestione dell'autocontrollo<sup>39</sup>: in tali casi, infatti – così come è stato durante il periodo di

---

<sup>38</sup> Il decreto ministeriale 23 marzo 2020, n. 936 ha sospeso i termini amministrativi relativi al procedimento degli esami chimico-fisici ed organolettici, di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale 12 marzo 2019, concernente la disciplina degli esami analitici per i vini Dop e Igp, degli esami organolettici e dell'attività delle Commissioni di degustazione per i vini Dop e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello.

<sup>39</sup> Si riporta un passaggio del volume *La Nuova Normativa Vitivinicola*, edito da Edagricole (2019) nel quale è stato oggetto di approfondimento, in uno specifico capitolo, il valore dell'autocontrollo che deve coesistere accanto al sistema di controllo istituzionale. In tal senso, è stato evidenziato che *“le dinamiche che devono caratterizzare il sistema di autocontrollo sono fisiologicamente incoraggiate da cambiamenti normativi e procedurali, tenendo conto che una variazione delle condizioni di lavoro, in tal caso sotto il profilo regolamentare, deve necessariamente avere effetto sull'impostazione aziendale (omissis...)”*

*In generale, si tratta di un orientamento in crescita, tipico degli standard volontari, che tra l'altro si ritiene confermato, oltre che dalle novità introdotte nell'ordinamento nazionale, anche dalla regolamentazione più recentemente emanata a livello comunitario (omissis...)”*

*Spetta quindi alle imprese stesse dover (e saper) documentare, non solo agli organi di controllo ma anche ai clienti commerciali, la sussistenza dei requisiti cogenti, regolamentati e volontari: un'impostazione certamente preesistente ma che, in un contesto di deregolazione, cioè maggiormente*

emergenza sanitaria – le imprese vitivinicole detentrici di partite di vino destinate alla certificazione hanno dovuto necessariamente predisporre delle procedure di autocontrollo documentate atte a dimostrare la conformità della partita ai requisiti stabiliti dallo specifico disciplinare di produzione. Considerando peraltro che il sistema semplificato, che come detto prevede un monitoraggio a campione delle partite, certamente non esime il produttore dagli obblighi cui è tenuto dalle norme cogenti né lo dispensa dalle verifiche, documentali e sostanziale, previste dall’ordinamento speciale. In tali circostanze, l’immissione sul mercato dei vini certificati, come è stato durante il periodo di confinamento dettato dalla crisi da Covid-19, deve avvenire su esclusiva responsabilità del produttore – comunque responsabile della conformità dei requisiti di processo oltre che di prodotto anche nel caso in cui si applichi un controllo sistematico – che tuttavia in tal caso si troverebbe a dover garantire la completa conformità, anche sotto il profilo analitico ed organolettico, del vino Dop senza l’intervento diretto dell’organismo di controllo, accollandosi quindi in maniera diretta ed inequivocabile le competenze ed i rischi che questo comporta.

In termini generali, si ritiene che il periodo emergenziale, e le connesse gravi difficoltà per il comparto vitivinicolo, possa aver contribuito – e potrà contribuire nel prossimo futuro – a definire metodi e strumenti alternativi rispetto a quelli finora considerati stabili riferimenti per le filiere vitivinicole.

Stefano SEQUINO

\*\*\*\*\*

Il giurista del Dr. Riccardo Bonuzzi ha condiviso con noi una serie di vivaci

## Riflessioni sparse in tema di diritto vitivinicolo e misure adottate a seguito della crisi sanitaria del 2020

**“COME SI PUÒ DELIBERARE SENZA CONOSCERE?”**

\*\*\*

---

*autonomo e ampio rispetto alla precedente impostazione normativa, deve poter innescare delle riflessioni rispetto ai potenziali spazi di miglioramento del sistema documentato di autocontrollo sul quale grava, con una logica preventiva, tutta la capacità di poter dimostrare la conformità dei prodotti vitivinicoli e dei processi”*

«La soluzione si trascina»; «il problema, una volta posto, deve esser risoluto»; «urge, non si può tardare oltre ad affrontare la questione». Chi legga queste e simiglianti sentenze pensa perché il governo, perché il parlamento, perché il ministro competente, tardano tanto? Codesti frettolosi non riflettono: è questo davvero non uno dei tanti, ma il problema; e come accade che di volta in volta, ogni giorno diversi, tanti siano i problemi urgenti, dei quali la soluzione non può farsi attendere senza danno, anzi senza grave danno? Perché è così lungo l'elenco dei problemi urgenti; e così corto quello degli scritti nei quali sia chiaramente chiarito il contenuto di essi? Come si può deliberare senza conoscere?<sup>40</sup>

\*\*\*

## CAPITOLO 25

“La primavera è splendida in California. Le valli dove cresce la frutta sono mari fragranti, screziati di rosa e di bianco. I primi viticci dell’uva sbucati dai vecchi ceppi contorti, si spandono a cascata ricoprendo i tronchi. Le verdi colline in fiore sono tonde e morbide come seni. E sulle pianure ortive si stendono a perdita d’occhio le schiere di pallide lattughe e minuscoli cavolfiori, l’irreale grigio verde delle piante di carciofi.

Poi di colpo le foglie si affacciano sui rami, e i petali cadono dagli alberi da frutta e tappezzano di rosa e di bianco la terra. Il cuore dei germogli si gonfia e prende forma e colore: ciliegie e mele, pesche e pere, fichi che racchiudono il fiore nel frutto. Tutta la California freme di vita nascente, i frutti si fanno pesanti e gravano i rami fino a curvarli tanto che bisogna puntellarli affinché il peso non li schianti.

Dietro tanta fecondità ci sono uomini di scienza, esperienza e competenza, uomini che sperimentano le sementi, che elaborano senza sosta nuove tecniche per ampliare i raccolti con piante le cui radici resistono ai milioni di nemici della terra: le muffe, i parassiti, le ruggini, i funghi. Uomini che lavorano con impegno e costanza per migliorare sementi e radici. Poi ci sono i chimici che irrorano gli alberi per proteggerli dagli insetti, che ramano le vigne, che combattono i malanni e putredine, peronospora e malbianco. Dottori in medicina preventiva, uomini che sorvegliano le frontiere per impedire il diffondersi di mosche di da frutta e maggiolini del Giappone, che mettono in quarantena le piante malate e le sradicano e le bruciano, uomini competenti. E i più bravi di tutti sono gli uomini che innestano gli alberi giovani e i ceppi di vite, perché il loro è un lavoro da chirurghi, preciso, delicato; e questi uomini devono avere mani da chirurgo e cuori da chirurgo per incidere la corteccia, inserire l’innesto, fasciare la ferita e proteggerla dalle intemperie. Uomini di valore.

Lungo i filari, gli erpici avanzano estirpando l’erba primaverile e rivoltandola per farne concime, dissodando la terra perché trattenga l’acqua più in superficie, scavando piccoli solchi per l’irrigazione, distruggendo le radici maligne che rubano acqua alle piante.

---

<sup>40</sup> L. Einaudi, *Conoscere per deliberare*, Prediche inutili, Einaudi, Torino, 1956.

*E nel frattempo i frutti ingrossano e i fiori sbocciano in lunghi grappoli sui ceppi di vigna. E con l'avanzare della stagione avanza anche la temperatura, e le foglie si fanno di un verde più scuro. Le prugne si allungano come verdi uova d'uccello, e il loro peso fa curvare i rami sui puntelli. Le piccole pere dure prendono forma, e le pesche cominciano a farsi vellutate. I fiori della vite perdono i piccoli petali e le perline dure diventano acini verdi, e gli acini si fanno pesanti. Gli uomini che lavorano nei campi, i proprietari dei piccoli frutteti, guardano e calcolano. La stagione è florida. E gli uomini sono fieri perché è con la loro competenza che sanno rendere florida la stagione. Con la loro competenza hanno trasformato il mondo. Il grano corto e smunto l'hanno reso grosso e fecondo. Le piccole mele aspre sono diventate grosse e dolci, e quei vecchi vitigni che crescevano tra gli alberi, e nutrivano a stento gli uccelli con loro i minuscoli acini, hanno generato un migliaio di varietà d'uva, rossa e nera, verde e rosa pallido, porpora e gialla; e ogni varietà ha il suo sapore. Gli uomini che lavorano nelle fattorie sperimentali hanno creato nuovi frutti: nettarine, noci dal guscio sottile, quaranta tipi di prugne. E non smettono di lavorare, selezionare, innestare, ruotare colture, impegnando se stessi e impegnando la terra a produrre.*

*E per prime maturano le ciliegie. Tre centesimi al chilo.*

*Al diavolo come facciamo a raccoglierle a questo prezzo? Ciliegie nere e ciliegie rosse, succose e dolci, e gli uccelli si mangiano la metà di ogni ciliegia e le vespe vengono a ronzare nei buchi fatti dagli uccelli. E i noccioli cadono a terra e si seccano, con i lembi di polpa ormai nera che gli marciscono intorno.*

*Le prugne violette si fanno tenere e dolci. Perdio, non possiamo raccoglierle, asciugarle e ramarle. Non possiamo pagare nessun tipo di paga. Allora le prugne violette tappezzano il suolo. E la buccia comincia a raggrinzirsi e nugoli di mosche si avventano per banchettare, e la vallata si riempie del lezzo dolciastro della putrefazione. La polpa si fa scura e il raccolto avvizzisce a terra.*

*E le pere si fanno gialle e tenere. Cinque dollari la tonnellata. Cinque dollari per quaranta cassette da venticinque chili; alberi potati, terreno irrigato, e poi tutta la trafila: raccogli le pere, mettile nelle cassette, carica il camion, consegna la frutta al conservificio...quaranta casse per cinque dollari. Non ce la facciamo. E le pere gialle e tenere cadono dagli alberi e si spiaccicano al suolo. Le vespe succhiano la polpa tenera, e c'è odore di fermentazione e marciume.*

*E l'uva. Non possiamo fare vino buono. La gente non può permettersi vino buono. Allora strappa i grappoli dalle vigne, grappoli d'uva buona, d'uva cattiva, d'uva mangiata dalle api. Pressa i gambi, pressa insieme polvere e acini marci. Ma nei tini ci sono peronospora e acido formico.*

*Carica zolfo e tannino.*

*L'odore della fermentazione non è quello corposo del vino, è l'odore di decomposizione e sostanze chimiche.*

*Al diavolo. Almeno l'alcool c'è. Si possono sbronzare.*



*I piccoli coltivatori vedono i loro debiti montare come una marea. Curano le piante ma non vendono il raccolto, potano e innestano ma non possono raccogliere la frutta. E gli uomini di scienza hanno lavorato, si sono impegnati, ma la frutta sta marcendo al suolo, e il mosto in decomposizione nei tini sta appestando l'aria. E il sapore del vino: nessun sentore d'uva, solo zolfo, tannino e alcool.*

*L'anno prossimo il piccolo frutteto farà parte di una grande azienda, perché i debiti avranno strozzato il proprietario.*

*Il vigneto apparterrà alla banca.*

*Solo i grossi proprietari possono sopravvivere, perché possiedono anche i conservifici. E quattro pere sbucciate, tagliate a metà, cotte e inscatolate, costano appena quindici centesimi. E le pere in scatola non vanno a male. Possono durare anni.*

*La decomposizione si estende a tutta la California, e il tanfo dolciastro diventa una enorme piaga. Uomini che sanno innestare le piante e rendere fecondi i semi non riescono a trovare un modo per far sì che chi ha fame possa mangiare ciò che produce. Uomini che hanno creato e dato al mondo nuovi frutti non riescono a creare un sistema che consenta di mangiare i loro frutti. E la rovina incombe sul paese come un'enorme piaga.*

*Il prodotto dalle radici, delle vigne e degli alberi deve essere distrutto per tenere alto il prezzo, e questa è la cosa più triste e amara di tutte. Camionate di arance rovesciate a terra. Gente che fa chilometri di strada per prendersi la frutta buttata, ma bisogna impedirlo. Come fai a vendergli le arance a venti centesimi la dozzina se possono pigliare la macchina e andarsene a caricare gratis? E allora uomini muniti di pompe spruzzano kerosene sui mucchi di arance, e sono furiosi per quel delitto, furiosi con la gente venuta a prendersi la frutta buttata. Un milione di persone affamate, bisognose di frutta...e le pompe spruzzano kerosene su quelle montagne dorate.*

*E la puzza di marcio riempie il paese.*

*Si brucia caffè nelle caldaie delle navi. si brucia mais per riscaldare, col mais il fuoco viene bene. si buttano patate nei fiumi e si mettono guardie sugli argini per impedire alla gente affamata di ripescarle. Si scannano i maiali e si seppelliscono, e la putrefazione s'infila nella terra.*

*Un delitto così abietto che trascende la comprensione.*

*Una piaga che nessun pianto potrebbe descrivere. Un fallimento che annienta ogni nostro successo. La terra è feconda, i filari sono ordinati, i tronchi sono robusti, la frutta è matura. E i bambini affetti da pellagra devono morire perché da un'arancia non si riesce a cavar profitto. E i corner devono scrivere sui certificati "morto per denutrizione" perché il cibo deve marcire, va costretto a marcire.*

*Gli affamati arrivano con le reticelle per ripescare le patate buttate nel fiume, ma le guardie li ricacciano indietro; arrivano con i catorci sferraglianti per raccattare le arance al macero, ma le trovano zuppe di Kerosene. Allora restano immobili a guardare le patate trascinate dalla corrente, ad ascoltare gli strilli dei maiali sgozzati nei fossi e ricoperti di calce viva, a guardare le*

*montagne di arance che si sciolgono in una poltiglia putrida; e nei loro occhi cresce il furore. Nell'anima degli affamati i semi dell'ira sono diventati acini, e gli acini grappoli ormai pronti per la vendemmia*"<sup>41</sup>.

\*\*\*

### **La normativa emergenziale**

Esser buoni commentatori del proprio presente è esercizio estremamente complesso, spesso impossibile. Solamente lo sguardo del profeta, in grado di interpretare il presente perché rivolto al futuro è capace di render un buon servizio alla sua comunità.

Il profeta però è ahi lui, uomo di vista sì acuta, ma anche estremamente solo. E comunità a cui si rivolge è per tradizione sorda ed incapace di coglierne la voce se non troppo tardi.

Sordi ed incapaci di cogliere i segni dei tempi, non si può che riproporre una inadeguata raccolta di spunti di lavoro partendo come sopra riportate dalle voci di due uomini tanto diversi quanto egualmente profetici nella presente congiuntura. La riproposizione del breve incipit, tratto dall'omonima opera breve di Luigi Einaudi, e l'intero breve capitolo 25, tratto da *The grapes of wrath* (I grappoli dell'ira - Furore, nella titolazione italiana), non possono che risuonare come le parole di profeti, giunte troppo presto e comprese troppo tardi. I due brevi estratti richiamati si ritiene siano oggi quanto mai necessarie per poter affrontare anche la più approssimativa delle letture dell'insieme delle misure emergenziali adottate a seguito dell'emergenza Covid19 in Italia, ed ancor più per tentare un breve excursus normativo per giungere al Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 ed alle successive Iniziative per il rilancio "Italia 2020-2022"<sup>42</sup>.

Il presente lavoro si prefigge infatti di porre in luce solamente alcuni spunti di riflessione giuridica a fronte della sterminata messe di lavori che in questi ultimi tempi hanno impegnato penne ben più prolifiche e competenti.

Si rilevi in primo luogo dunque come il DL n. 34, intitolato "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ben enunci sin dal titolo. Tale DL, non ultimo, in linea di pubblicazione, è stato proposto al parlamento prima, ed al Paese poi, come punto di snodo nella gestione dell'emergenza sanitaria e inizio della c.d. "fase due".

In realtà, il Decreto, molto meno enfaticamente, rientra nella serie di provvedimenti adottati a fronte della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato per i 6 mesi successivi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili<sup>43</sup>.

Proprio tale delibera, recepisce a ventiquattro ore di distanza l'ordinanza del Ministero della Salute che per i successivi novanta giorni ha interdetto il traffico

---

<sup>41</sup> J. Steinback, *The grapes of wrath*, cap. 25, trd. It. S. Perroni, Bompiani, Torino, 2013.

<sup>42</sup> Rapporto per il Presidente del Consiglio dei Ministri "Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022", giugno 2020.

<sup>43</sup> G.U., Serie Generale, n. 26 del 01.02.2020.

aereo dalla Cina, quale paese ove era stata accertata una trasmissione autoctona del nuovo Coronavirus<sup>44</sup>. Ordinanza peraltro novativa e restrittiva nei contenuti rispetto alla prima Ordinanza emanata il 25 gennaio 2020 e diretta a tutte le compagnie aeree ed agli operatori aeroportuali al fine di obbligare gli stessi a misure di sorveglianza urgenti<sup>45</sup>.

A seguito dell'esplosione della crisi sanitaria l'1 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni più colpiti in Lombardia e Veneto istituendo le c.d. zone rosse le prime misure sanitarie a livello nazionale<sup>46</sup>.

Nella prima settimana di marzo è seguita un'ampia serie di misure emergenziali che hanno portato alla limitazione delle libertà individuali ed alla chiusura delle attività produttive salvo di quelle ritenute essenziali ed elencate in apposito elenco. Sempre mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati adottati i provvedimenti dei giorni 4, 8, 9, 11, 22 marzo e nei giorni dell'1 e del 10 aprile 2020.

Le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale, di sostegno economico per le famiglie e le imprese connesse all'emergenza epidemiologica sono state invece adottate con decreto legge e la prima serie di essi emanati l'8 marzo 2020 n. 11; il 9 marzo 2020 n. 14 e il 17 marzo 2020 n. 18 sono stati convertiti con dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

\*\*\*

Le prime misure emergenziali che hanno interessato il settore agricolo sono state adottate con il D.l. del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Curaitalia), con il quale sono state disposte misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e le misure di sostegno economico per famiglie e imprese<sup>47</sup>.

Con tale provvedimento, al Titolo II "*Misure a sostegno del lavoro*", è stata in primo luogo esteso l'insieme delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. All'art. 22 "*Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga*" si è estesa ai datori di lavoro agricoli la possibilità di riconoscere in conseguenza dell'emergenza epidemiologica trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, equiparando altresì le ore di riduzione o sospensione delle attività alle ore di lavoro effettivo al fine del calcolo delle prestazioni di disoccupazione.

Con l'art. 30 "*Indennità del settore agricolo*" si è altresì disposto il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo forfettariamente calcolata nella somma di euro 600 ed erogata dall'Inps non cumulabile con altre indennità e con il reddito di cittadinanza. Agli stessi lavoratori del settore agricolo sono state prorogati i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione.

---

<sup>44</sup> G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020, Ordinanza 30 gennaio 2020 "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus.

<sup>45</sup> G.U. Serie Generale n. 21 del 27.01.2020, Ordinanza 25 gennaio 2020 "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus.

<sup>46</sup> D.P.C.M. 01.03.2020.

<sup>47</sup> G.U., Serie Generale, n. 70 del 17.03.2020.

Di particolare rilevanza, poi, al Titolo V “*Ulteriori disposizioni*” all’art. 72 si è istituito un apposito “*fondo per la promozione integrata*” per la realizzazione di campagne di comunicazione ed in particolare una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere “*le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare...*”<sup>48</sup>. Si rilevi invero come di tale fondo di promozione, non sia però stato ancora chiarito il quadro normativo di riferimento e le concrete modalità di attuazione.

Infine al settore agricolo è stato dedicato sono state dedicate l’insieme delle disposizioni all’art. 78 “*Misure in favore del settore agricolo e della pesca*”.

In primo luogo si è innalzato il coefficiente dal 50% al 70% relativo all’anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di Domanda Unica nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) per i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Misura fondamentale nel presente provvedimento è stata poi, per far fronte poi all’emergenza sanitaria assicurando la continuità aziendale, l’istituzione presso il Ministero delle Politiche Agricole un apposito fondo con dotazione di 100 milioni di euro “*per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati a capitale circolante ed alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese*” rinviando però l’attuazione di tale strumento ad apposito decreto ministeriale.

Si è inoltre chiarito, al comma 2bis, che la richiesta di certificazioni non obbligatorie riferibili al Covid-19 negli accordi di fornitura di prodotti agroalimentari e della pesca costituisce pratica commerciale sleale vietata. Per tale pratica, ove essa non costituisca più grave reato, si è disposta anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 ad euro 60.000 conferendo apposita delega di controllo all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi.

Ulteriore misura rilevante è stata l’inserimento delle “*imprese agricole*” tra i soggetti che possono accedere al Fondo di garanzia previsto presso il Ministero dell’Economia ricomprendendo così - ad un primo sguardo - ditte individuali, società di persone e società di capitali tutte operanti nel settore agricolo.

Nel presente stato di crisi sanitaria, all’art. 78 c. 2 *sexies*, si è disposto l’obbligo in capo al datore di lavoro dell’attività di sorveglianza sanitaria - senza costi per i lavoratori - mediante visita medica preventiva da effettuare da parte del medico competente o da parte del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale con validità annuale. Tale visita permette invero al lavoratore di poter svolgere così attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentino i medesimi profili di rischio. Come disposto al comma 2 *octies* l’esito della visita dovrà risultare da apposita certificazione acquisita in copia anche dal

---

<sup>48</sup> art. 72, D.l. 17.03.2020.

datore di lavoro. Al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, gli enti bilaterali del settore agricolo potranno adottare, anche a mezzo di convenzione con le aziende sanitarie locali, iniziative specifiche per far effettuare la visita medica o specifiche convenzioni con i medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici.

Si è inoltre previsto poi, all'art. 78 c. 2 *duodecies*, la possibilità di costituire, a garanzia delle obbligazioni del debitore, come già previsto *ex art. 2786 c.c.*, pegno rotativo su prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine geografica protetta inclusi i prodotti vitivinicoli attraverso *“l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante annotazione in appositi registri”*. La norma delega il Ministero delle Politiche agricole all'istituzione di tali registri con apposito decreto, mentre per i prodotti già iscritti nei registri telematici SIAN l'annotazione si considera assolta.

A riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli anche di polizia giudiziaria, si è poi autorizzato l'aumento di spesa per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi.

Al fine poi di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta, all'art. 78 c. 3 *quater*, si è concesso agli organismi di certificazione di poter rilasciare i certificati di idoneità *“anche sulla base di una valutazione di rischio ... in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del t.u. di cui al d.P.R. 28.12.2000 n. 445, rese dai titolari delle imprese interessate fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli organismi da svolgere a seguito della cessazione delle misure urgenti”*.

Si è contestualmente provveduto, art. 78 c. 3 *sexies*, alla proroga sino al 31 dicembre 2020 della validità di tutti i permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ed in scadenza tra le date del 23 febbraio ed il 31 maggio 2020. Proprio nei confronti dei lavoratori stagionali si sono contestualmente ampliati i poteri di controllo delle autorità sanitarie sugli alloggi e sulle condizioni di lavoro.

Infine, per assicurare la ripresa economica del settore agroalimentare è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole un fondo rotativo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di *“concedere mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse (imprese agricole) in essere al 31 gennaio 2020”* *ex art. 78 c. 4 bis*.

Per i contratti di mutuo in essere all'1 marzo 2020, concessi dalle banche alle imprese agricole e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive è stata prevista, *ex art. 78 c. 4 sexies*, la possibilità di rinegoziazione *“incidendo sul piano di ammortamento e sulla*

*misura del tasso di interesse*". Tutte e tali operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni altro onere, anche amministrativo a carico dell'impresa ivi imprese le spese istruttorie.

\*\*\*

Se la prima serie di misure, quanto mai eterogenee, non fosse bastata, nelle settimane successive si è imposta la necessità di una risposta più ampia alle esigenze del mondo produttivo, considerata anche la contingenza straordinaria. **Con il c.d. "Decreto Rilancio", Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 sono state emanate ulteriori e nuove "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"**<sup>49</sup>.

Tale atto normativo risulta invero particolarmente significativo già in relazione all'ordine delle priorità affrontate dal Governo: dopo la naturale serie di disposizioni in tema di salute e sicurezza al Titolo I, al di là del blando richiamo alle misure di sostegno alle imprese e all'economia al Titolo II, le misure relative di diretto interesse sono state concentrate al Titolo VIII.

Dopo infatti le misure relative al settore turismo e cultura, l'editoria, le infrastrutture e i trasporti, lo sport e la giustizia, al Capo VI sono disposte le *"misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura"* superate poi dalle misure relative all'ambiente, all'istruzione e a quelle relative all'università.

Continuando l'utilizzo della tecnica di redazione normativa tanto abusata negli ultimi anni, all'art. 222, è stata disposta la costituzione di un *"Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi"* in seno al Ministero delle politiche agricole con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020 *"finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura"*. Tale disposizione di risorse tanto ampia e all'apparenza generosa sarà però determinata attraverso l'adozione entro i successivi venti giorni dall'entrata in vigore del decreto (8 giugno 2020) di uno o più decreti per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione. Si precisa peraltro, al comma 3, che le risorse di tale fondo e gli oneri derivanti da esse per l'ammontare pari a 500 milioni per l'anno 2020, saranno ottenuti ai sensi dell'articolo 265 con il ricorso all'indebitamento statale.

**La più importante disposizione dedicata al settore agricolo, ed in particolare alla filiera vitivinicola, è stata disposta al successivo art. 223 "Contenimento produzione e miglioramento della qualità".**

**A superamento di ogni più incredibile previsione e preoccupazione, per fronteggiare la crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus Covid-19, la norma dispone lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole "l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a**

---

<sup>49</sup> D.l. 19.05.2020, n. 34 in GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020.

*denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna*<sup>50</sup>.

Per poter accedere a tale misura si impone la riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni escludendo, al fine di evitare alterazioni nel calcolo, le campagne con produzione massima e minima risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate. Sempre a mezzo di apposito decreto ministeriale da emanarsi nei successivi 30 giorni dall'entrata in vigore, si afferma, saranno stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole. Anche in questo caso, per le somme pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvederà ai sensi dell'articolo 265, i.e. con il ricorso all'indebitamento statale.

Con il successivo art. 224 *“Misure in favore della filiera agroalimentare”*, sono state poi apportate una serie di modifiche a diversi testi normativi in vigore.

In primo luogo si è innalzato dal 50% al 70% l'importo delle anticipazioni in relazione all'importo richiesto sui pagamenti diretti di cui al Reg. UE n. 1307/2013 (n.d.r. Domanda Unica).

Si è altresì modificato il già richiamato art. 78 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modifiche dalla l. 24 aprile 2020 n. 27. In particolare, si è riformulata la possibilità, al fine del mantenimento della continuità aziendale, di rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. La riformulazione della norma ha esplicitato la possibilità di rinegoziazione solamente in senso positivo per le aziende *“assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse”*<sup>51</sup>.

Con il comma 3 il Legislatore è intervenuto poi sul T.U. della vite e del vino, l. 12 dicembre 2016, n. 238, apportando alcune modifiche all'art. 8 *“Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo”*.

In particolare si è deciso di modificare a resa massima di uva per ettaro - sino ad oggi ammessa in 50 tonnellate - delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP. Per attuare tale modifica si è disposta specifica delega legislativa nei confronti del Ministero delle Politiche agricole per l'adozione di decreto ministeriale ove si definiscano le aree vitate ove sarà ammessa una resa per ettaro fino a 40 tonnellate. In attesa di tale emananda disposizione, si è deliberata la modifica *“a decorrere dal 1 gennaio 2021”* di una resa per tali aree *“pari o inferiore a 30 tonnellate”*<sup>52</sup>.

Infine, con un ulteriore tratto di penna, il Legislatore ha previsto la modifica della L. 26 maggio 1965, n. 590 *“Disposizioni per lo sviluppo della*

---

<sup>50</sup> cfr. art. 223 D.l. 19.05.2020, n. 34.

<sup>51</sup> D.l. 19.05.2020, n. 34, art. 224 c. 2, lett. c).

<sup>52</sup> D.l. 19.05.2020, n. 34, art. 224 c. 3, lett a), b).

***proprietà coltivatrice***” modificando il termine disposto all’art. 8 c. 6 per il versamento del prezzo di acquisto del fondo qualora sia esercitato il diritto di prelazione sul fondo rustico.

Dall’originale termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall’avvenuta notifica da parte del proprietario, si passa oggi al termine ben più ampio di sei mesi. Tale previsione risulta altresì ancora più dilazionata poiché la modifica si applica *“a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*. Tale legge di conversione, al momento in cui si scrive non è ancora stata licenziata dal Parlamento, rendendo così ancora più ampio il termine per il richiamato versamento.

\*\*\*

## **La prima produzione normativa ministeriale**

Riconosciute dunque le gravi difficoltà finanziarie del settore agricolo a fronte dell’emergenza epidemiologica, in applicazione dell’ampia messe di atti normativi delegati prodotti a partire dal mese di marzo scorso, il Ministero per le politiche agricole si è prodotto nell’adozione di una serie di decreti attuativi.

Tra i più rilevanti, in primo luogo, si è disposta la proroga per l’anno 2020 del sistema di anticipazioni delle somme in regime *de minimis* del D.l. 29.03.2019 n. 27 dovute agli agricoltori previsti nell’ambito della PAC di cui al Reg. UE n. 13017/2013 come già disposto<sup>53</sup>.

Ad un mese di distanza è poi seguita la proroga dei termini di presentazione della Domanda Unica per l’anno 2020<sup>54</sup>. Per l’anno 2020, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica è stato così fissato al 15 giugno 2020 con possibilità di modifica delle stesse, comunicate per iscritto all’organismo, pagatore competente sino al 30 giugno 2020. Solamente per l’anno in corso si è peraltro previsto che le autorità di gestione possano posticipare la presentazione delle domande fino al 15 giugno 2020 per i pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’art. 67, paragrafo 2, Reg. UE n. 1306/2013.

In applicazione poi dell’art. 78 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla l. 24.04.2020 n. 27, è stato disposto apposito decreto per la gestione delle anticipazioni delle somme dovute dagli agricoltori in ambito di regimi di sostegno previsti dalla PAC di cui al Reg. UE 1307/2013<sup>55</sup>. Tali anticipazioni sono dunque concesse applicando tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento fissati dalla Commissione Europea al fine di non integrare aiuto di stato. Tali tassi corrisposti sull’anticipazione erogata saranno compensati mediante sovvenzione diretta nel quadro delle misure di aiuto di stato previste dalla Commissione Europea a sostegno dell’emergenza Covid-19.

---

<sup>53</sup> D.M. 08.04.2020, prot. n. 3681.

<sup>54</sup> D.M. 13.05.2020, prot. n. 5158.

<sup>55</sup> D.M. 05.06.2020, prot. n. 6250.



La richiesta, disposta secondo l'art. 2 “*Modalità di attivazione*” è gestita dagli organismi pagatori che concedono le anticipazioni entro il 31 luglio 2020 comprensiva di una somma di importo uguale alla somma dei tassi di interessi applicati. Tale somma sarà poi oggetto di compensazione a partire dalla data del 16 ottobre 2020 mediante trattenuta dell'importo in sede di aiuti PAC sulla domanda unica 2020. Si rilevi peraltro come i termini relativi alla presentazione delle domande per tali anticipazioni sono state oggetto di ulteriore intervento correttivo per il quale esse devono essere presentate entro il 30 giugno 2020 con le modalità stabilite dall'organismo pagatore competente<sup>56</sup>.

\*\*\*

### **Ultimissime “*iniziative per il rilancio*”**

Se la normativa emergenziale presa in analisi non fosse risultata sufficiente per comprendere quali siano le tendenze che animano la politica agroalimentare in questo particolare momento, vale la pena, in conclusione, osservare il rapporto per il Presidente del Consiglio dei Ministri denominato «*Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022”*».

Tale testo, frutto dell'impegno della c.d. commissione dei diciassette esperti in materia economica e sociale guidata da Vittorio Colao, voleva fornire “*un insieme di raccomandazioni in merito alla metodologia da seguire per decidere sulle riaperture produttive del mese di maggio*” ed ha altresì concentrato “*le raccomandazioni relative a iniziative atte a facilitare e a rafforzare la fase di rilancio post epidemia*”<sup>57</sup>. Ebbene, all'esito della lettura delle 53 pagine, gli alti obiettivi posti per “*trasformare i costi del rilancio in investimenti per il futuro*” rendendo l'Italia un paese “*più resiliente a futuri shock di sistema, più reattivo rispetto alle trasformazioni industriali e tecnologiche in corso e più sostenibile ed equo*” restano semplicemente irrealizzabili.

Tra gli assi di rafforzamento, si afferma la necessità di una “*rivoluzione verde, per proteggere e migliorare il capitale naturale di cui è ricco il paese, accrescere la qualità della vita di tutti e generare importanti ricadute economiche positive nel rispetto dei limiti ambientali. Sostenibilità ambientale e benessere economico non sono in contrapposizione, particolarmente per un territorio e per imprese come le nostre, anche nell'ottica dell'attrazione di lavoratori di alta professionalità e alla ricerca di un'elevata qualità della vita, nonché di flussi turistici ad alto valore aggiunto. In quest'ambito l'Italia ha un ritardo importante da colmare e le iniziative proposte sostengono l'accelerazione della necessaria trasformazione*”<sup>58</sup>.

Ebbene, pura a fronte di tale annunciata “*rivoluzione verde*” null'altro si afferma nell'intero documento.

Basta invero la lettura delle poche righe riportate per comprendere come il redattore abbia “*deliberato*” senza conoscere il mondo agricolo ed ancor meno di

---

<sup>56</sup> D.M. 15.06.2020, prot. n. 6476.

<sup>57</sup> Rapporto per il Presidente del Consiglio dei Ministri “*Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022*”.

<sup>58</sup> Rapporto per il Presidente del Consiglio dei Ministri “*Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022*” pag. 6.

quello vitivinicolo. Le poche considerazioni espresse riportano sì molte parole chiave, buone per vero solamente ad un efficace lancio pubblicitario. Nulla più.

\*\*\*

### **I “grappoli ormai pronti per la vendemmia”**

All’esito della breve esposizione degli atti normativi disposti quali misure emergenziali a seguito della pandemia Covid-19 non si può che rilevare come il settore agricolo sia stato ritenuto quantomeno in disparte nella gran messe di provvedimenti adottati.

Le poche misure sopra richiamate fanno ancor più arrossire ove si prenda a riferimento, nello specifico il settore vitivinicolo per il quale si è riusciti solamente ad adottare l’art. 223 “*Contenimento della produzione e miglioramento della qualità*”.

Si ritiene invero che tale misura sia la meno indicata per il raggiungimento degli alti scopi individuati quali il miglioramento della qualità delle produzioni vitivinicole italiane.

Al contrario, l’estensione delle pratiche di vendemmia verde si ritiene permettano soltanto l’involuzione del settore produttivo verso la ricerca sempre più spasmodica di liquidità in termini di vero e proprio sussidio e non di miglioramento delle condizioni del pur fragile mercato interno ed internazionale. La spinta alla riduzione volontaria della produzione può solamente essere letta quale fallimento concreto e tangibile di un settore economico che, al di là di pochi ed ormai irraggiungibili fortunati casi, mira al gigantismo ed all’accorpamento produttivo rendendo estremamente disagevoli le possibilità di raggiungere i mercati ed i consumatori agli operatori più piccoli.

Ad essi non resterà altro che amaramente gioire del piccolo sussidio ottenuto riducendo la propria produzione, in attesa di quando - richiamando le durissime parole di Steinback - “*il vigneto apparterrà alla banca*”.

dott. Riccardo Bonuzzi

\*\*\*\*\*

## **LEGGI E REGOLAMENTI COMMENTATI**

### **1**

#### **Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno 2020 (facoltà di presentazione osservazioni entro il 15 luglio 2020) “Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Prosecco” (all.1)**

La tendenza positiva del mercato per i vini rosati, ormai da qualche anno studiata e analizzata sotto ogni profilo dall’Accademia italiana della Vite e del

Vino è confermata dalla nascita del **Prosecco Rosé Doc**, uno spumante millesimato a base di Glera e Pinot nero (10-15%), che approvato dal Comitato nazionale vini del ministero delle Politiche agricole il 20.5..20, ha avuto il relativo documento di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* in allegato (doc.1) con avvio dell'iter comunitario europeo che in caso positivo porterà alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*.

La macro denominazione **Prosecco Doc** copre un vastissimo territorio di 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, 24.450 ettari vitati e 11.102 aziende produttrici, 1.211 aziende vinificatrici e 348 case spumantistiche : rappresenta un fenomeno enologico di portata mondiale e una locomotiva dell'intero sistema vitivinicolo italiano, con **485 milioni di bottiglie prodotte nel 2019** , il 75% delle quali vendute all'estero (all'incirca Uk al 28,7%, Usa 22,5% e Germania 11,9%) per un valore stimabile in quasi due miliardi di euro. Il pinot nero era già consentito in disciplinare, per la spumantizzazione in bianco, le uve dovranno avere rese massime 18 t /ha per la Glera e 13,5 t per il Pinot nero. Sarà spumantizzato con il metodo Martinotti per minimo 60 giorni, avrà un residuo zuccherino da Brut Nature a Extra Dry, in etichetta sarà riportata la dicitura Millesimato e l'anno (per un minimo dell'85% di uve dell'annata). Sarà in vendita dal 1° gennaio dopo la vendemmia.

## 2

**Regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 205/1 del 29 giugno 2020)All.2**

E' stato pubblicato nella GUCE del 29 giugno 2020 il Reg. delegato 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 che, considerando le difficoltà connesse all'emergenza Covid-19, ha dato facoltà agli Stati membri di poter predisporre alcune deroghe al dettato di cui al Reg. delegato (UE) 2016/1149 in materia di programmi di sostegno al settore vitivinicolo.

In particolare, stante le eccezionali difficoltà nella pianificazione, gestione e attuazione delle operazioni che rientrano nei programmi di sostegno al settore vitivinicolo, nonché la carenza di manodopera, il legislatore europeo ha ritenuto di dover autorizzare temporaneamente gli Stati membri a derogare alle ordinarie disposizioni consentendo la modifica delle operazioni finanziabili, attuabili senza autorizzazione preventiva, approvate nell'ambito delle misure di promozione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti e investimenti.

Il Reg. delegato 2020/884 ha inoltre riconosciuto la possibilità di poter percepire un sostegno anche nel caso in cui i progetti, approvati nell'ambito delle misure vendemmia verde e ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, siano stati parzialmente realizzati e non completati a causa delle difficoltà legate all'emergenza Covid-19.

## **NEWS IN MATERIA VITIVINICOLA**

### **1 Consumi +20%: gli spumanti italiani per ripartire dopo il lockdown**

Nelle ultime settimane, la voglia di assaporare una ritrovata libertà dopo il periodo buio del lockdown è stata accompagnata dagli spumanti. È infatti con le bollicine che gli italiani hanno festeggiato la ripresa delle attività, lavorative e sociali.

Coldiretti, sulla base di dati Ismea, evidenzia una crescita rispetto allo stesso periodo del 2019 pari al 20 %. Un indicatore della voglia di ritorno alla normalità che non riesce però a compensare i crolli di fatturato del 66% che hanno investito, come riportato da Confcommercio, il settore HoReCa. Un crollo che, come è facile immaginare, non ha riguardato solo il mondo vinicolo, ma anche tutte le eccellenze dell'agroalimentare Made in Italy.

In particolare nel settore vinicolo, come ricorda Coldiretti, la ristorazione rappresenta il principale canale di commercializzazione costituendo il 50 % del fatturato. La ripresa dei consumi è un dato confortante se si considera che quasi il 40% delle cantine ha registrato un grave calo delle attività comportando un pericoloso allarme liquidità che minaccia il futuro del vino italiano, settore che vede occupati 1.3 milioni di lavoratori nell'intera filiera.

### **2 Genetica ed agricoltura**

Coldiretti si pone come capofila per una corretta gestione della genetica “green”, rispettosa della tradizione agricola nazionale e a difesa del patrimonio italiano di biodiversità unico al mondo, con attenzione ai cambiamenti climatici e alla ricerca di cisgenesi e genoma editing, finalizzata sviluppare tecniche che prevedono l'inserimento di Dna di sole specie incrociabili “sessualmente”, solo

accelerando meccanismi posti alla base dell'evoluzione biologica naturale, un nuovo patto tra agricoltori e ricercatori in agraria. L'intesa firmata dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini e dal presidente della Siga (Società Italiana di genetica Agraria) Mario Enrico Pè *“punta a tutelare la biodiversità dell'agricoltura italiana e, al contempo, migliorare l'efficienza del nostro modello produttivo attraverso, ad esempio, varietà più resistenti, con meno bisogno di agrofarmaci e risvolti positivi in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale per far diventare l'Italia capofila in Europa nelle strategie del New Green Deal, in un impegno di ricerca partecipata anche da ambientalisti e consumatori.”* L'Italia può vantare il primato europeo nella biodiversità agraria grazie ad esempio alle 504 varietà iscritte al registro viti (contro, per es., le 278 dei cugini francesi) e alle 533 varietà di olive contro le 70 spagnole. Sono 299 le specialità italiane Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5155 prodotti tradizionali regionali censiti nel nostro paese che vanta 72mila operatori nel settore bio. Per valorizzare e coniugare la produttività, la resistenza a patogeni e parassiti, l'efficiente impiego delle risorse, l'elevata qualità dei prodotti al consumo e la trasformazione la ricerca agraria è necessario riprodurre in modo preciso e mirato i risultati dei meccanismi alla base dell'evoluzione biologica naturale: Tea (Tecnologie di Evoluzione Assistita) rappresenta una tecnologia rigorosamente tesa ad escludere ogni inserimento di Dna estraneo alla pianta, *“Una grande sfida per far tornare gli agricoltori protagonisti della ricerca senza che i risultati finiscano nelle mani di poche multinazionali proprietarie dei brevetti”* ha affermato Prandini nel sottolineare la necessità di *“difendere e valorizzare il patrimonio di biodiversità agraria nazionale e la distintività delle nostre campagne, garantendo nuove possibilità di crescita e sviluppo all'agroalimentare nazionale”*. *“In questo scenario il ruolo della ricerca pubblica è insostituibile”* dice Pè secondo cui *“i genetisti agrari italiani sono ben attrezzati per contribuire efficacemente e in modo creativo alla realizzazione di un'agricoltura sostenibile e innovativa, nel solco della*

*tradizione e dell'eccellenza del Made in Italy, svolgendo il duplice ruolo di innovatori e custodi della ricca agrobiodiversità italiana“.*

### **3 Cambiamenti climatici: quale futuro per la viticoltura?**

Da molto tempo l'Accademia si occupa del tema dei mutamenti climatici , con approccio scientifico alieno ad ogni forma di sensazionalismo mediatico purtroppo paurosamente diffuso nei mezzi di comunicazione contemporanei.

I fattori antropici del surriscaldamento globale vanno infatti letti insieme ai fattori naturali come la ciclicità delle epoche geologiche, una fenomeno documentato scientificamente e costante nella storia del pianeta, oltre a fattori legati ad attività solari, perché solo una ricerca ed analisi multifattoriale può consentire approdi scientificamente completi e pregevoli.

Il clima è evidentemente uno dei principali fattori caratterizzanti un territorio ed è quindi la firma della tipicità/autenticità di un vino in base alla sua origine e al suo corredo pedoclimatico, dato che ogni pratica viticola non può essere definita come corretta o scorretta a priori ma solamente quando viene considerata assieme al contesto climatico in cui viene inserita.

Il cambiamento climatico è un fenomeno che sta agendo in tutti i contesti culturali, anche ovviamente in quello di nostro interesse. Alte temperature, elevato irraggiamento, grandinate, alluvioni sono al centro delle problematiche, ma ciò che deve preoccupare è la tropicalizzazione del clima che comporta, già dagli ultimi anni, l'alternanza tra periodi di siccità e periodi caratterizzati da eventi meteorologici estremi in grado di danneggiare irrimediabilmente le colture e vigneti, oltre ad essere un pericolo per l'uomo. Tra le altre minacce ci sarebbero nuovi parassiti, adattati alle nuove condizioni climatiche, che potrebbero minacciare i raccolti.

La vite è una pianta molto sensibile ai cambiamenti, ed è necessario che la viticoltura si adatti alle nuove condizioni. Negli anni si osserva un costante anticipo delle vendemmie ed un continuo rischio di gelate tardive (aprile 2017, ma in qualche misura anche nell'anno in corso) e periodi di siccità.

Adattamento è sinonimo di innovazione, per questo anche grazie alla collaborazione degli atenei, si sono sviluppati sistemi di monitoraggio costante del vigneto, con sensori e droni, ad esempio per applicare metodi di irrigazione a goccia, in modo da controbilanciare la sempre più preoccupante carenza d'acqua.

Altro aspetto legato al cambiamento del clima è l'espansione verso più alte latitudini delle aree vocate alla viticoltura. Mentre in Italia il rischio è legato alla necessità di cambio di varietà coltivate in alcune aree o, addirittura, all'abbandono della viticoltura in determinate zone che saranno climaticamente inospitali alla vite, recuperando e valorizzando i vitigni di montagna, nei paesi nordici si parla di vera e propria opportunità. La viticoltura, prima confinata al bacino del Mediterraneo, ora è sbarcata in Gran Bretagna e persino addirittura sulle coste dei fiordi norvegesi.

Nella località di Slinde (61° N – paragonabili alla Groenlandia) vengono coltivati 55 diversi vitigni utilizzati per produrre vini rossi e rosè, con creazione di nuovi e determinati competitors nel mercato vitivinicolo del futuro, che dovrà unire le sfide di mercato a quelle scientifiche e climatiche.

#### **4 Per la fase 3 il gel disinfettante si farà col vino**

Centocinquanta milioni di litri di vino italiano diventeranno gel disinfettante o bioetanolo con il via libera alla distillazione di crisi. La pubblicazione sul sito del Ministero delle Politiche agricole dell'atteso decreto applicativo è vista favorevolmente da Coldiretti, che permetterà di liberare spazio nelle cantine per la vendemmia in arrivo. La misura punta a fronteggiare da un lato la carenza di alcool italiano e dall'altro la profonda crisi del vino dove le vendite sono

praticamente dimezzate durante il lockdown. In Italia la distillazione – precisa la Coldiretti – riguarda solo i vini comuni, al contrario della Francia, dove sarà possibile “trasformare” anche quelli a denominazioni di origine come lo champagne. Da qui l’impegno di Coldiretti a livello nazionale ed europeo con la proposta di un piano salva vigneti che, oltre alla distillazione volontaria di vini generici, prevede anche la vendemmia verde e la limitazione delle rese su almeno 100.000 ettari per una riduzione di almeno altri 300 milioni di litri della produzione sui vini di qualità in modo da evitare un eccesso di offerta. Una boccata d’ossigeno per il settore verrebbe anche dal taglio dell’Iva che è ora pari al 22% e da credito di imposta per i crediti inesigibili derivanti dalla crisi Covid – 19. Per far ripartire i consumi la Coldiretti ha inoltre lanciato la campagna #iobevoitaliano. Ma serve anche sostenere con massicci investimenti pubblici e privati la ripresa delle esportazioni con un piano straordinario di comunicazione sul vino che rappresenta da sempre all’estero un elemento di traino per l’intero Made in Italy, alimentare e non.

\*\*\*\*\*

Spero sarà stato apprezzato l’impegno del Bollettino di dare un contributo di pensiero alla situazione emergenziale in corso e desidero ringraziare tutti gli Autori , per il loro impegno brillante, come pure i Lettori per l’attenzione riservatoci e porgere un arrivederci al prossimo autunno, con il n.39 del Bollettino di Cultura e Legislazione Vitivinicola, sul tema della Riforma dei Reati Agroalimentari, auspicando che sia stata felicemente archiviata l’attuale fase anche critica e di grande attenzione per il rischio da contagio Covid 19.

Auguri al nostro meraviglioso Paese a tutti gli operatori del mondo vitivinicolo.

Grazie per la Vs. consueta attenzione e a presto.

DR